

Codice A1903A

D.D. 10 marzo 2016, n. 146

**L.R. 38/2006 e s.m.i. art.5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art.17 - D.G.R. n. 24-1951/2015 - D.G.R. n. 25-1952/2015. Approvazione degli schemi di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande. Associazione CIPA-AT PIEMONTE e associazione ARTU' ENTE Formativo.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa, le convenzioni per la gestione dei corsi di formazione professionale rivolti agli esercenti le attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, secondo gli schemi A e B allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente con:

- l'associazione CIPA-AT PIEMONTE con sede legale in Torino (TO), via Onorato Vigliani, 123 (Allegato A);
- l'Associazione Artù Ente Formativo con sede legale in Torino (TO), c.so Orbassano, 336 (Allegato B);

- di stabilire che detti corsi di formazione non comportano oneri a carico della Regione;

- con la stipulazione delle convenzioni, gli enti gestori si impegnano ad erogare i corsi di formazione indicati in oggetto nel pieno rispetto della D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 e della D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015;

- di stabilire che le convenzioni produrranno gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderanno tacitamente prorogate fino a nuove disposizioni in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
dott. Claudio Marocco

Allegato

## REGIONE PIEMONTE

### **Schema di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande**

TRA

La **Regione Piemonte**, Cod. Fiscale 80087670016, rappresentata dal Dirigente del Settore Commercio e Terziario, articolazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale, dott. Claudio Marocco, nato a Torino il 05/09/1960, domiciliato ai fini della carica presso la sede regionale di Torino, via Pisano 6,

E

L'associazione **Centro di Istruzione Professionale Agricola ed Assistenza Tecnica - CIPA-AT PIEMONTE** con sede legale in Torino (TO), via Onorato Vigliani n.123, Cod.Fisc. 97548040019, rappresentata dal sig. Gabriele Carenini, in qualità di rappresentante legale, nato a Casale Monferrato (AL) il 03/07/1977 (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, via Onorato Vigliani 123.

Premesso che:

- le leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., rispettivamente gli articoli 17 e 5, stabiliscono che la Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di formazione per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nonché per l'aggiornamento professionale degli operatori in attività nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti già operanti nel settore della formazione professionale e che detti corsi non comportano oneri a carico della Regione poiché posti a carico degli enti gestori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico dei partecipanti;
- la D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 disciplina il corso di formazione professionale valido per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;
- la D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015 disciplina il corso di formazione di aggiornamento professionale rivolto ai titolari di esercizio in attività (o loro delegati) nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande;
- le succitate deliberazioni regionali dispongono che, ai fini della stipulazione della convenzione di cui agli articoli 17 e 5, l.l.r. n. 28/1999 e s.m.i. e n. 38/2006 e s.m.i., il soggetto interessato alla gestione del corso deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale competente e dichiarare:

- a) essere accreditati per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento
- b) avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare nell'ultimo triennio
- c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate per lo svolgimento del corso siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

- l'istanza pervenuta in data 23/01/2016 ns prot. n. 1361/A1903A del 25/01/2016 è stata valutata positivamente,

si conviene e si stipula quanto segue,

### **Articolo 1**

L'Amministrazione regionale individua quale ente per la gestione del corso in oggetto, l'associazione **Centro di Istruzione Professionale Agricola ed Assistenza Tecnica - CIPA-AT PIEMONTE** con sede legale in Torino (TO), via Onorato Vigliani n.123, Cod.Fisc. 97548040019, nel prosieguo denominata "ente gestore", rappresentata dal sig. Gabriele Carenini, in qualità di rappresentante legale, nato a Casale Monferrato (AL) il 03/07/1977 (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, via Onorato Vigliani 123.

### **Articolo 2**

L'ente gestore dichiara di essere accreditato per le macrotipologie B e C presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento.

### **Articolo 3**

L'ente gestore si impegna a:

- gestire i corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto di quanto previsto dalle D.D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 e n. 25-1952 del 31/07/2015;
- attivare i corsi presso ciascuna delle sedi operative indicate all'articolo 4 del presente atto, previa comunicazione alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Commercio e Terziario, casella di posta elettronica "corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it", della data di avvio e fine corso, del programma didattico, dei docenti, della scheda di iscrizione, dell'elenco dei partecipanti, dell'autodichiarazione di aver richiesto e ottenuto o non aver richiesto agevolazioni di parte pubblica per le attività formative in oggetto, di una sintetica relazione annuale illustrante le criticità riscontrate;
- comunicare alla casella di posta elettronica sopra indicata eventuali variazioni riguardanti le sedi elencate all'articolo 4 della presente

convenzione.

#### **Articolo 4**

L'ente gestore dichiara di erogare i corsi di formazione presso le seguenti sedi:

ALESSANDRIA - Via Savonarola, 29;

NOVI LIGURE – C.so Piave, 6

CASALE MONFERRATO - Via del Carmine, 15

OVADA - Via Monsignor Cavanna, 10/12

ASTI - Piazza Alfieri, 61

BIELLA - Via Tancredi Galimberti, 4

CUNEO - Piazza Galimberti, 1/C

ALBA - Piazza Michele Ferrero già piazza Savona 4

NOVARA - Via Ravizza, 10

VERBANIA - Via San Bernardino, 31/E Loc. Sant'Anna

TORINO - Via Onorato Vigliani 123

#### **Articolo 5**

I corsi professionali oggetto della presente convenzione non comportano oneri a carico della Regione come stabilito dalle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i.

#### **Articolo 6**

E' responsabilità dell'ente gestore che eroga i corsi di formazione applicare puntualmente le disposizioni delle D.D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 e n. 25-1952 del 31/07/2015. Le prescrizioni in esse indicate vanno affiancate e integrano quelle previste dalle l.l.r.r. n.38/2006 e s.m.i. e n.28/1999 e s.m.i..

#### **Articolo 7**

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli presso le sedi operative dell'ente gestore al fine di accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente atto.

#### **Articolo 8**

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte soltanto con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le variazioni riguardanti l'elenco del succitato articolo 4, che devono essere comunicate dall'ente gestore secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

#### **Articolo 9**

La presente convenzione produrrà gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente prorogata fino a nuove disposizioni in materia.

Le parti potranno in ogni caso recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento.

#### **Articolo 10**

Le parti dichiarano di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i..

L'ente gestore dichiara di acquisire dai soggetti partecipanti ai corsi il consenso al trattamento dei dati personali da parte della Regione Piemonte per le finalità espresse nella presente convenzione.

#### **Articolo 11**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

#### **Articolo 12**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nelle D.D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 e n. 25-1952 del 31/07/2015, nonché le norme dettate dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i. articolo 5 e dalla l.r. n. 28/1999 e s.m.i. articolo 17 sulla formazione professionale e, se applicabili, quelle del Codice Civile in materia contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Regione Piemonte

DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

Dott. Claudio MAROCCO

Associazione Centro di Istruzione Professionale Agricola ed Assistenza

Tecnica - CIPA-AT PIEMONTE

Il Legale Rappresentante

Gabriele Carenini

## REGIONE PIEMONTE

### **Schema di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande**

TRA

La **Regione Piemonte**, Cod. Fiscale 80087670016, rappresentata dal Dirigente del Settore Commercio e Terziario, articolazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale, dott. Claudio Marocco, nato a Torino il 05/09/1960, domiciliato ai fini della carica presso la sede regionale di Torino, via Pisano 6,

E

L'associazione **Artù Ente Formativo** con sede legale in Torino (TO), c.so Orbassano n. 336, Cod.Fisc. 10826400011, rappresentata dal sig. Orietta Remmert, in qualità di rappresentante legale, nato a Torino, il 19/02/1966 (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, c.so Orbassano 336.

Premesso che:

- le leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., rispettivamente gli articoli 17 e 5, stabiliscono che la Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di formazione per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nonché per l'aggiornamento professionale degli operatori in attività nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande tramite convenzioni con soggetti già operanti nel settore della formazione professionale e che detti corsi non comportano oneri a carico della Regione poiché posti a carico degli enti gestori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico dei partecipanti;
- la D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 disciplina il corso di formazione professionale valido per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;
- la D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015 disciplina il corso di formazione di aggiornamento professionale rivolto ai titolari di esercizio in attività (o loro delegati) nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande;
- le succitate deliberazioni regionali dispongono che, ai fini della stipulazione della convenzione di cui agli articoli 17 e 5, l.l.r. n. 28/1999 e s.m.i. e n. 38/2006 e s.m.i., il soggetto interessato alla gestione del corso deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale competente e dichiarare:

- a) essere accreditati per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento
  - b) avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare nell'ultimo triennio
  - c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate per lo svolgimento del corso siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.
- l'istanza pervenuta in data 11/02/2016 ns prot. n. 2830/A1903A del 12/02/2016 successivamente integrata in data 24/02/2016 ns prot. n. 3701/A1903A del 24/02/2016 è stata valutata positivamente,
- si conviene e si stipula quanto segue,

### **Articolo 1**

L'Amministrazione regionale individua quale ente per la gestione del corso in oggetto, l'associazione **Artù Ente Formativo** con sede legale in Torino (TO), c.so Orbassano n. 336, Cod.Fisc. 10826400011, nel prosieguo denominata "ente gestore", rappresentata dal sig. Orietta Remmert, in qualità di rappresentante legale, nato a Torino, il 19/02/1966 (omissis) e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, c.so Orbassano 336.

### **Articolo 2**

L'ente gestore dichiara di essere accreditato per le macrotipologie B e C presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento.

### **Articolo 3**

L'ente gestore si impegna a:

- gestire i corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto di quanto previsto dalle D.D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 e n. 25-1952 del 31/07/2015;
- attivare i corsi presso ciascuna delle sedi operative indicate all'articolo 4 del presente atto, previa comunicazione alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Commercio e Terziario, casella di posta elettronica "corsi.formazionealimentare@regione.piemonte.it", della data di avvio e fine corso, del programma didattico, dei docenti, della scheda di iscrizione, dell'elenco dei partecipanti, dell'autodichiarazione di aver richiesto e ottenuto o non aver richiesto agevolazioni di parte pubblica per le attività formative in oggetto, di una sintetica relazione annuale illustrante le criticità riscontrate;
- comunicare alla casella di posta elettronica sopra indicata eventuali variazioni riguardanti le sedi elencate all'articolo 4 della presente

convenzione.

#### **Articolo 4**

L'ente gestore dichiara di erogare i corsi di formazione presso la sede di c.so Orbassano n. 336 Torino.

#### **Articolo 5**

I corsi professionali oggetto della presente convenzione non comportano oneri a carico della Regione come stabilito dalle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i.

#### **Articolo 6**

E' responsabilità dell'ente gestore che eroga i corsi di formazione applicare puntualmente le disposizioni delle D.D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 e n. 25-1952 del 31/07/2015. Le prescrizioni in esse indicate vanno affiancate e integrano quelle previste dalle l.l.r.r. n.38/2006 e s.m.i. e n.28/1999 e s.m.i..

#### **Articolo 7**

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli presso le sedi operative dell'ente gestore al fine di accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente atto.

#### **Articolo 8**

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dalla Regione Piemonte soltanto con atti aventi medesima forma, fatta eccezione per le variazioni riguardanti l'elenco del succitato articolo 4, che devono essere comunicate dall'ente gestore secondo le modalità stabilite all'articolo 3.

#### **Articolo 9**

La presente convenzione produrrà gli effetti dalla data di stipulazione per la durata di cinque anni e si intenderà tacitamente prorogata fino a nuove disposizioni in materia.

Le parti potranno in ogni caso recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Articolo 10**

Le parti dichiarano di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i..

L'ente gestore dichiara di acquisire dai soggetti partecipanti ai corsi il consenso al trattamento dei dati personali da parte della Regione Piemonte per le finalità espresse nella presente convenzione.

#### **Articolo 11**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente



convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Torino.

## **Articolo 12**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni contenute nelle D.D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 e n. 25-1952 del 31/07/2015, nonché le norme dettate dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i. articolo 5 e dalla l.r. n. 28/1999 e s.m.i. articolo 17 sulla formazione professionale e, se applicabili, quelle del Codice Civile in materia contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Regione Piemonte

DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO

Dott. Claudio MAROCCO

Associazione Artù Ente Formativo

Il Legale Rappresentante

Orietta Remmert